

**SCHEMA DI INTESA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI PER L'IDENTIFICAZIONE
DELLE ATTIVITA' DI LIVELLO PROVINCIALE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 8, COMMA 4, LETTERA B) DELLA LEGGE
PROVINCIALE N. 3 del 2006**

Il giorno _____ 2009, nella sala _____ nella sede della Provincia Autonoma di Trento, Piazza Dante, n. 15,

tra

la Provincia autonoma di Trento, rappresentata dall'Assessore Mauro Gilmozzi

e

il Consiglio delle autonomie locali rappresentato dal Presidente dott. Marino Simoni

PREMESSO CHE

- l'articolo 8, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) prevede al primo capoverso che in sede di prima applicazione della legge medesima sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative nelle materie elencate nelle lettere dalla a) alla j) dello stesso comma;
- in particolare alla lettera b) del summenzionato articolo 8, comma 4 si dispone siano trasferite con le modalità appena richiamate le funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata;
- la citata lettera b) dell'articolo 8, comma 4, esclude *ex lege* dal trasferimento alle comunità le funzioni che pure sono di carattere socio assistenziale legate agli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale che sono da identificarsi peraltro d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Sono escluse parimenti dal trasferimento quelle funzioni di carattere socio assistenziale dichiarate di competenza della Provincia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere gg) e d) della legge provinciale n. 3 del 2006, articoli 37, 38, 39 e 40 della legge provinciale n. 13 del 2007;
- i su richiamati accreditamenti sono ora da effettuarsi ai sensi dell'articolo 20 della sopravvenuta legge provinciale n. 13 del 2007 (Politiche sociali in

provincia di Trento) da parte della Provincia che accredita tutti i soggetti che ne facciano richiesta previa verifica del possesso dei prescritti requisiti di qualità,

- é altresì posta in capo alla Provincia la procedura autorizzatoria da effettuarsi ai sensi dell'articolo 19 della medesima legge provinciale n. 13 del 2007, verificati i requisiti minimi organizzativi e ove previsti strutturali delle strutture;
- la legge provinciale n. 13 del 2007 all'articolo 8, comma 2, prevede espressamente che spettano alla Provincia:
 - a) la programmazione di livello provinciale;
 - b) l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, compresa l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 7 della stessa legge;
 - c) l'esercizio, previa diffida, della funzione sostitutiva nel caso di inadempimento o di violazione da parte degli enti locali delle linee di indirizzo e coordinamento adottate nell'esercizio della funzione di cui alla lettera b);
 - d) l'esercizio delle funzioni concernenti l'autorizzazione e l'accreditamento;
 - e) l'organizzazione e il coordinamento del sistema informativo delle politiche sociali;
 - f) l'esercizio delle altre attività di diretta competenza della Provincia da esercitare in forma unitaria a livello provinciale, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006;
 - g) il coordinamento dei rapporti con le regioni e con la Provincia autonoma di Bolzano, con gli organi centrali dello Stato e con le altre amministrazioni nazionali o internazionali, necessari per la realizzazione delle politiche sociali.
- rimangono da identificare, nelle more dell'adozione dei decreti di trasferimento delle funzioni di cui al comma 13 del precitato articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, le funzioni amministrative connesse ad attività di livello provinciale che rimangono nella potestà amministrativa della Provincia autonoma di Trento;
- in particolare si ritiene siano da identificarsi quali attività di livello provinciale nella materia socio assistenziale quelle che rivestono un interesse provinciale ovvero quelle che richiedono una centralità di gestione per ragioni di economicità;

tutto ciò premesso le parti sottoscrivono la seguente

INTESA

a) La Provincia autonoma di Trento (di seguito Provincia) e il Consiglio della autonomie locali (di seguito Consiglio) concordano di identificare nell'ambito della materia socio-assistenziale quali attività di livello provinciale le seguenti:

1. sostegno alle vittime di atti di violenza, che si concretizza in attività atte ad assicurare alle donne ed ai minori che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, nonché alle persone che si trovano in condizioni problematiche di vita a causa di eventi particolari, quali separazioni,

sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, maternità vissute in modo conflittuale, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la dignità nel rispetto della personale riservatezza;

2. interventi di accompagnamento a favore delle persone che intendono attivare sistemi di protezione di soggetti deboli, con particolare riferimento alla figura dell'amministratore di sostegno;
3. interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale di rilevanza provinciale;
4. affidamento familiare extraparentale di minori, volto ad assicurare risposte al bisogno affettivo, di mantenimento, di educazione e di istruzione dei minori privi di un ambiente familiare idoneo;
5. interventi di accompagnamento all'adozione nazionale e internazionale;
6. mediazione familiare, volta a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in particolare dei minori;
7. servizi semiresidenziali di rilevanza provinciale e in particolare i centri di accoglienza diurni per adulti e i centri di socializzazione al lavoro per giovani;
8. servizi residenziali di rilevanza provinciale e in particolare le comunità residenziali temporanee per adulti, i centri di accoglienza notturna per adulti, gli alloggi in autonomia per adulti, le comunità di accoglienza madre con bambini, i domicili autonomi per giovani, i gruppi appartamento per minori, il centro per l'infanzia, il centro di pronta accoglienza per minori, casa famiglia e gruppo famiglia per minori, residenza assistita per minori dai 16 ai 18 anni, i servizi di accoglienza temporanea, sollievo e tregua per adulti e anziani e i centri residenziali per disabili;
9. servizi per favorire la mobilità di disabili Muoversi, Muoviti e progetti innovativi di mobilità indipendente;
10. contributi per interventi a favore delle persone in situazione di handicap;
11. interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni generali (*reddito di garanzia*);
12. interventi economici a favore di persone che usufruiscono a domicilio di un'attività di cura e di aiuto prestata a titolo di rapporto di lavoro da assistenti familiari;
13. interventi a favore dei nuclei familiari e degli assistenti familiari di accompagnamento all'instaurazione e allo svolgimento del relativo rapporto di lavoro;
14. prestiti sull'onore, consistenti in un'erogazione in denaro concessa senza interessi, in relazione a determinate spese, a persone e nuclei familiari che si trovano in situazioni temporanee di grave difficoltà finanziaria (articolo 35, comma 3, lettera e) della legge provinciale n. 13 del 2007);
15. anticipazioni dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, consistenti nell'erogazione di somme non corrisposte dal genitore tenuto al mantenimento, a condizione che il richiedente surroghe l'ente competente nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato (articolo 35, comma 3, lettera f) della legge provinciale n. 13 del 2007);

16. prestazioni che saranno classificate socio-sanitarie anche ai sensi della normativa in materia di tutela della salute in provincia di Trento e, in particolare, l'assistenza domiciliare integrata (ADI) e l'assistenza domiciliare - cure palliative (ADI-CP);
 17. progetti innovativi di rilevanza provinciale e in particolare il centro di accoglienza residenziale per lavoratori, il centro residenziale di sollievo per disabili, i nuclei territoriali per disabili, il progetto per l'inclusione sociale a favore di persone disabili senza capacita' lavorativa, anche temporanea, in contesti lavorativi, il distretto dell'economia solidale;
 18. servizio di telesoccorso e telecontrollo;
 19. segretariato sociale, consulenza e sostegno per specifiche categorie di destinatari;
 20. attività relative all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) La Provincia e le Comunità si impegnano a definire strumenti di raccordo tecnico che garantiscano la continuità delle prestazioni e dei servizi erogati nella fase di prima attuazione del passaggio delle competenze.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E AGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Mauro Gilmozzi	Marino Simoni